

**PROCEDURA DI GESTIONE DELLE
SEGNALAZIONI DI ILLECITI**

AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

INDICE

| | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1. | Definizione della Procedura..... | 3 |
| 2. | Contesto di riferimento..... | 3 |
| 2.1. | Riferimenti normativi..... | 3 |
| 2.2. | Definizioni e terminologia..... | 4 |
| 3. | Soggetti che possono attivare il sistema interno di segnalazione delle violazioni..... | 6 |
| 4. | Oggetto delle Segnalazioni..... | 6 |
| 5. | Canali e mezzi di trasmissione delle Segnalazioni..... | 7 |
| 5.1. | Portale Whistleblowing..... | 7 |
| 5.2. | Canale vocale..... | 9 |
| 5.3. | Incontro diretto con l' OGS..... | 9 |
| 5.4. | Inoltro a mezzo posta ordinaria..... | 9 |
| 5.5. | Canali residuali..... | 10 |
| 5.6. | Conflitto di interessi..... | 10 |
| 6. | Processo di gestione delle segnalazioni..... | 10 |
| 6.1. | Ricezione e analisi preliminare di ammissibilità delle segnalazioni..... | 10 |
| 6.2. | Esame e valutazione di fondatezza delle Segnalazioni..... | 11 |
| 6.2.1 | Giudizio di infondatezza della segnalazione da parte dell' OGS..... | 12 |
| 6.2.2 | Giudizio di fondatezza della segnalazione da parte dell'OGS..... | 13 |
| 7. | Adozione di provvedimenti decisionali..... | 13 |
| 8. | Misure a tutela del Segnalante e del Segnalato..... | 14 |
| 8.1. | Riservatezza..... | 14 |
| 8.2. | Casi in cui l'identità del Segnalante può essere rivelata e informativa al Segnalato..... | 14 |
| 8.3. | Divieto di Ritorsione..... | 15 |
| 8.4. | Tutela del Segnalato..... | 15 |
| 9. | Disposizioni in materia di protezione dei dati personali..... | 16 |
| 10. | Diffusione e pubblicazione del documento..... | 16 |
| 11. | Reporting..... | 16 |
| 12. | Segnalazioni esterne e Divulgazione pubblica..... | 16 |

1. Scopo

La presente procedura (la “**Procedura**”) disciplina il sistema di cui la Società **Romeo Alberghi S.r.l.** (di seguito, la Società) si è dotata per consentire la segnalazione interna di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea, lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità della società di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo (c.d. *whistleblowing*).

La Procedura definisce in particolare:

- i soggetti che possono attivare il sistema interno di segnalazione delle violazioni;
- i comportamenti, gli atti o le omissioni che possono essere oggetto di segnalazione;
- le modalità attraverso cui segnalare le presunte violazioni e il soggetto preposto alla ricezione delle segnalazioni;
- il processo di gestione delle segnalazioni, con l’indicazione dei tempi e delle fasi di svolgimento del procedimento e dei soggetti coinvolti nello stesso;
- le modalità attraverso cui il soggetto segnalante e il soggetto segnalato sono informati sugli sviluppi del procedimento;
- le misure di garanzia di riservatezza e di tutela da condotte ritorsive conseguenti alla segnalazione.

La Procedura fornisce infine informazioni su segnalazioni esterne e divulgazione pubblica, gli ulteriori canali a disposizione dei segnalanti. La nuova disciplina del Decreto whistleblowing (come *infra* definito) tuttavia prevede che la scelta del canale di segnalazione non sia rimessa alla discrezione del *whistleblower*, in quanto in via prioritaria è previsto l’utilizzo del canale interno e solo al ricorrere delle condizioni ivi elencate è possibile ricorrere agli altri canali di segnalazione.

1.1. Definizione della Procedura

La presente Procedura è stata redatta coinvolgendo le strutture aziendali interessate al fine di assicurare una chiara definizione e condivisione degli obiettivi, dei ruoli e delle responsabilità. La Società ha altresì effettuato una Valutazione preventiva di Impatto della piattaforma di gestione delle segnalazioni ex art. 35 GDPR in conformità all’art. 13 comma 6 D.Lgs. 24/2023.

La Società, avendo adottato il modello di organizzazione, di gestione e controllo (il “**MOG**”) previsto dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (il “**Decreto 231/01**”) fa rimando alla presente Procedura nell’ambito del MOG, ai sensi di quanto previsto all’articolo 6, comma 2 *bis* del Decreto 231/01, come modificato dal D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

La Procedura sarà rivista e – se del caso – modificata, ogni qualvolta esigenze di aggiornamento normativo, interventi delle Autorità di Vigilanza, strategie di *business* o modifiche di contesto (modifiche rilevanti di processi aziendali, riorganizzazioni strutturali significative, modifiche rilevanti alla piattaforma informatica utilizzata, modifiche del perimetro di applicazione, ecc.) lo richiedano.

La Procedura è comunicata e resa disponibile dalla Società a tutto il personale nonché agli altri soggetti interessati mediante adeguati canali di comunicazione, come meglio precisato al successivo par. 10.

2. Contesto di riferimento

2.1. Riferimenti normativi

La presente Procedura è stata redatta in conformità alla normativa rilevante di seguito riportata:

Normativa comunitaria:

- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva 95/46/CE.

Normativa nazionale:

- D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" (il "**Decreto whistleblowing**");
- D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", come modificato dal Decreto *whistleblowing*;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

2.2. Definizioni e terminologia

Inoltre, viene utilizzata la seguente terminologia riportata in ordine alfabetico:

| | |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altri soggetti meritevoli di protezione | Altri soggetti collegati al segnalante che potrebbero subire ritorsioni nell'ambito del contesto lavorativo, come (i) il facilitatore (di seguito definito); (ii) i colleghi di lavoro che abbiano con la persona un rapporto abituale o ricorrente; (iii) persone del medesimo contesto lavorativo che siano legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; (iv) gli enti per i quali lavora la persona segnalante nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante. |
| ANAC | Autorità Nazionale Anticorruzione. |
| Contesto lavorativo | Le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui al successivo par. 0, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione. |
| Divulgazione pubblica | L'atto di rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. |
| Facilitatore | La persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo Contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata. |
| Funzioni aziendali di supporto | Le funzioni aziendali che supportano il gestore delle segnalazioni nella fase istruttoria di indagine sulla segnalazione. |
| Funzioni Competenti | Le funzioni aziendali cui viene smistata dall'organo gestorio la segnalazione non rientrante nel perimetro di applicazione del decreto whistleblowing. |

| | |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestore di riserva | Risorsa designata dalla Società a gestire le segnalazioni in alternativa al OGS, nei casi di conflitto di interesse di cui al successivo par. 5.6 |
| MOG | Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/01 |
| OdV | L'organismo di vigilanza previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto 231/01. |
| Organi direttivi | Il complesso degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo (Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e Collegio Sindacale della Società). |
| Organo Decisionale | Funzione/organo preposto alla definizione e/o all'adozione dei provvedimenti conseguenti alle Segnalazioni (vedi <i>infra</i>) ricevute, in base al sistema delle deleghe e dei poteri in vigore presso la Società ¹ . |
| Organo gestore delle segnalazioni (OGS) | Organo costituito dalle Risorse (interne o esterne) designate dalla Società quali responsabili preposti alla ricezione, all'esame e alla valutazione delle segnalazioni ai sensi della normativa in materia di <i>whistleblowing</i> applicabile, mediante atto dell'organo di vertice. |
| Ritorsione | Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione e che provoca o può provocare al Segnalante/Segnalato, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. |
| Segnalante | La persona fisica che effettua la Segnalazione. |
| Segnalato | Il soggetto, sia persona fisica che persona giuridica, menzionato nella Segnalazione, cui è attribuita, direttamente o indirettamente, la responsabilità del fatto oggetto di Segnalazione o comunque implicato nella violazione segnalata. |
| Segnalazione | Ogni comunicazione, scritta od orale e non anonima, di informazioni acquisite dal Segnalante nell'ambito del proprio contesto lavorativo, compresi i fondati sospetti, riguardanti i) violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nelle Società in perimetro, nonché ii) condotte volte ad occultare tali violazioni. |
| Segnalazione anonima | Le segnalazioni prive di indicazioni del mittente idonee ad identificarlo con ragionevole certezza (ad esempio: nome e cognome e codice fiscale o data di nascita o residenza). Sono, pertanto, da considerarsi anonime anche le segnalazioni nelle quali il mittente si identifichi mediante pseudonimi o altri appellativi generici o di fantasia che non consentano di rilevare l'identità del Segnalante, ovvero che si riferiscano a un soggetto che non può essere ragionevolmente identificato in maniera univoca quale mittente della comunicazione. |
| Segnalazione esterna | La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterno di cui al successivo par. 12. |
| Violazioni | Atti o comportamenti, anche omissivi, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità |

¹ L'OGS non partecipa alla definizione degli eventuali provvedimenti decisionali da assumersi eventualmente nei confronti del segnalato o del segnalante.

| | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| segnalabili | <p>della Società, posti in essere in violazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - del Codice Etico, del MOG 231 e di regolamenti/procedure interne emesse dalla Società, in conformità alla normativa federale, - di leggi, regolamenti o provvedimenti delle Autorità nazionali o dell'Unione Europea, nei settori indicati al successivo par. 4, - degli interessi finanziari dell'Unione Europea, - del mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato. |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3. Soggetti che possono attivare il sistema interno di segnalazione delle violazioni

Il sistema interno di segnalazione delle violazioni disciplinato dalla Procedura riguarda Segnalazioni di violazioni effettuate da:

- Soci.
- Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto².
- Lavoratori subordinati della Società, lavoratori somministrati, apprendisti, stagisti e tirocinanti.
- Lavoratori autonomi anche occasionali, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, volontari e tirocinanti (retribuiti e non retribuiti), che prestano la propria attività presso la Società.
- Lavoratori e collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso fornitori di beni o servizi, appaltatori o sub appaltatori di cui si serve la Società.

Le Segnalazioni possono essere effettuate anche quando il rapporto giuridico con Romeo Alberghi S.r.l. non è ancora iniziato (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali), durante il periodo di prova e successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso).

4. Oggetto delle Segnalazioni

Il sistema interno di segnalazione delle violazioni disciplinato dalla Procedura riguarda Segnalazioni aventi ad oggetto:

- illeciti penali/civili e/o amministrativi e/o contabili previsti dalle disposizioni normative nazionali;
- condotte illecite rilevanti, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (cioè che integrano i reati presupposto di responsabilità ex D.Lgs. 231/01);
- violazioni del Modello di organizzazione e gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01, dei relativi protocolli;
- violazione del Codice Etico o dei Regolamenti interni;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'allegato 1 al D.lgs. n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, anche se non indicati nell'allegato 1 al D.lgs. n. 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e

² Sono inclusi i dirigenti, i membri del collegio sindacale e dell'OdV della Società.

prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea di cui all'articolo 325 del TFUE specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea;
- atti o omissioni riguardanti il mercato interno di cui all'articolo 26(2) del TFUE, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea indicati nei punti di cui sopra, avvenute o in corso di esecuzione che possano recare pregiudizio alla Società.

Le segnalazioni possono riguardare anche:

- a) violazioni non ancora commesse che il segnalante, sulla base di elementi concreti, ritiene che potrebbero essere commesse;
- b) condotte volte ad occultare violazioni già commesse.

Le segnalazioni oggetto della presente procedura **non riguardano** contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro, in assenza di lesioni dell'integrità dell'ente.

Segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave comportano il venir meno delle misure di tutela di cui al successivo par. 8 nonché l'applicazione di sanzioni disciplinari, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Non rientrano nel sistema interno di segnalazione delle violazioni disciplinato dalla Procedura neppure le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci, quelle estranee al contesto lavorativo o relative ad informazioni che sono già di dominio pubblico.

5. Canali e mezzi di trasmissione delle Segnalazioni

Poiché al segnalante va garantita la scelta fra diverse modalità di segnalazione, la Società mette a disposizione i canali e/o mezzi di trasmissione che possono essere utilizzati, a sua scelta, per veicolare le segnalazioni al OGS, di seguito indicati:

5.1. Portale Whistleblowing

Romeo Alberghi S.r.l. mette a disposizione dei segnalanti una piattaforma telematica in *cloud* destinata a prendere in carico le segnalazioni e gestirle nel rispetto dei parametri di legge.

Il portale è raggiungibile all'indirizzo internet <https://www.romeoalberghi.segnalazioni.net> ed accessibile dal sito web aziendale tramite apposita pagina web.

Il portale consente ai soggetti abilitati - come definiti al par.3 - attraverso un percorso guidato *on-line*, di effettuare le segnalazioni garantendo la riservatezza sull'identità del segnalante ovvero, ove prescelto, l'anonimato.

Il sistema, infatti, consente di inviare segnalazioni senza l'obbligo di registrarsi né di dichiarare le proprie generalità. Qualora il Segnalante scelga di indicare le proprie generalità, ne è garantita la riservatezza.

Il portale permette di dialogare in remoto ed in modo riservato con il segnalante, senza possibilità, per il ricevente o altri soggetti, di rintracciare l'origine della segnalazione. In ogni caso il segnalante potrà fornire le proprie generalità anche in un secondo momento, attraverso il sistema di messagistica previsto dal Portale.

L'accesso al Portale è, infatti, soggetto alla politica "no-log" al fine di impedire l'identificazione del segnalante che intenda rimanere anonimo: ciò significa che i sistemi informatici aziendali non sono in grado di identificare il punto di accesso al portale (indirizzo IP) anche nel caso in cui l'accesso venisse effettuato da un computer connesso alla rete aziendale.

Le segnalazioni trasmesse mediante il Portale sono ricevute esclusivamente dal OGS abilitato ad accedervi e l'associazione dell'identità del segnalante alla segnalazione può essere effettuata esclusivamente da detto organo.

Il trattamento dei dati contenuti nelle segnalazioni ha luogo con logiche di organizzazione ed elaborazione in grado di garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

In particolare, la trasmissione dei dati forniti dal segnalante mediante l'utilizzo della piattaforma è gestita con protocollo di rete sicuro (https) per il trasporto dei dati. Sono inoltre applicate tecniche di cifratura, garantendo in questo modo la riservatezza delle informazioni trasmesse.

Dopo l'accesso al Portale il segnalante è chiamato a compilare dei moduli articolati in una serie progressiva di domande, aperte e chiuse, alcune obbligatorie, altre facoltative, che hanno ad oggetto ruolo del segnalante, fatti, luoghi, contesto temporale, e ulteriori elementi caratterizzanti la segnalazione (ad es. macro-categorie di illeciti), con la finalità di fornire fin dal principio utili elementi di indagine a supporto della fase istruttoria.

Al momento dell'invio della segnalazione il Portale rilascia al segnalante un codice identificativo univoco (protocollo). Il protocollo servirà al segnalante per accedere, sempre tramite il Portale, alla propria segnalazione al fine di: monitorarne lo stato di avanzamento; inserire ulteriori elementi per circostanziare la segnalazione; fornire le proprie generalità in un secondo momento, rispetto ad una segnalazione inizialmente anonima; rispondere ad eventuali domande di approfondimento rivolte, tramite il portale, dall' OGS.

Il Segnalante ha la possibilità, tramite gli accessi al Portale successivi al primo, di verificare in ogni momento lo stato di avanzamento della propria Segnalazione nonché l'esito del procedimento (ivi compresa l'archiviazione). In ogni caso, l' OGS, entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della

Segnalazione, fornisce riscontro – per iscritto tramite la Piattaforma³ - in ordine all'esito del procedimento o ad eventuali ulteriori riscontri da attendersi.

5.2. Canale vocale

Il portale prevede la possibilità di caricare file audio vocali qualora il segnalante opti per la comunicazione orale della segnalazione e la registrazione ha luogo tramite meccanismi di modifica della voce naturale, che viene morfizzata dal sistema a garanzia dell'anonimato del dichiarante.

Quando le informazioni sulle violazioni sono comunicate su richiesta del Segnalante, nel corso di un incontro diretto con OGS come di seguito indicato, la Segnalazione – previo consenso del Segnalante – è documentata a cura dell' OGS mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione. Del consenso del Segnalante alla documentazione della Segnalazione viene dato espressamente atto all'inizio della registrazione o del resoconto scritto tramite trascrizione integrale. In caso di trascrizione, il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della stessa mediante la propria sottoscrizione.

5.3. Incontro diretto con l' OGS

Nel caso in cui il segnalante preferisca incontrare di persona l'OGS, può farne richiesta tramite il canale vocale di cui al par. precedente 5.2 o a mezzo posta ordinaria secondo le modalità di cui al paragrafo successivo 5.4.

L'incontro può aver luogo in presenza fisica contestuale, ovvero anche mediante sistemi di comunicazione a distanza, pur garantendo i criteri di riservatezza imposti dalla normativa applicabile.

Gli incontri diretti sono fissati, entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta del Segnalante, presso la sede della Società, in locali aziendali che garantiscano la massima riservatezza ai sensi del par. 8.1, ovvero, se acconsentito dal richiedente, attraverso un collegamento in videoconferenza che a sua volta garantisca la massima riservatezza del colloquio e a cui possono partecipare solo i soggetti a ciò legittimati.

Agli incontri, possono prendere parte, su richiesta del Segnalante, anche eventuali Facilitatori.

Al termine dell'incontro, l'OGS - previo rilascio dell'informativa sul trattamento dei dati personali e/o delle informazioni necessarie a reperire il testo completo di tale informativa – al fine di garantire la tracciabilità della segnalazione orale e lo stesso livello di protezione assicurato alle segnalazioni scritte, procede a riversare i contenuti della segnalazione sul portale informatico, avendo cura di garantirne la fedeltà alle dichiarazioni rese dal segnalante e poi registrare sullo stesso tutti gli avanzamenti dell'attività istruttoria.

5.4. Inoltro a mezzo posta ordinaria

Qualora il segnalante intenda utilizzare un canale di trasmissione tradizionale, può redigere la segnalazione

³ In caso di Segnalazione tramite incontro diretto di cui al successivo § 5.3, il riscontro scritto è inviato al contatto indicato dallo stesso Segnalante in occasione del colloquio.

in formato scritto analogico, rispettando le seguenti modalità:

- a) compilare una nota contenente i propri dati identificativi e la tipologia di rapporto giuridico con la società (socio, dirigente, dipendente, collaboratore, consulente, ecc.) con allegata fotocopia del documento di riconoscimento ed inserirla in una prima busta chiusa;
- b) redigere per iscritto la segnalazione, avendo cura di dettagliare il più possibile la descrizione del fatto - con evidenza delle circostanze di tempo e di luogo (es. data/periodo, dipartimento aziendale/ufficio o altra località in cui si è verificato il fatto) ed altri elementi (inclusi documenti) che consentano di identificare il soggetto o i soggetti cui attribuire i fatti segnalati - ed inserirla in una seconda busta chiusa, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dai contenuti della segnalazione;
- c) inserire entrambe le buste in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "*riservata al gestore delle segnalazioni*" (ad es. "riservata OGS") e spedire il plico presso la sede legale della Società.

La segnalazione inviata a mezzo posta ordinaria sarà poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante l'autonomo registro di cui al successivo par. 6.3, da parte dell'OGS che avrà cura di riversarla nel portale telematico.

5.5. Canali residuali

Chiunque ricevesse una Segnalazione tramite un canale diverso da quelli descritti precedentemente è tenuto a comunicarla, in qualunque forma, all' OGS al fine di garantire il corretto trattamento della Segnalazione.

L' OGS è responsabile di riversare tempestivamente nel portale le Segnalazioni così ricevute.

5.6. Conflitto di interessi

Nel solo caso particolare in cui la Segnalazione vedesse come Segnalato o autore della segnalazione la medesima risorsa designata nell'ambito dell'OGS, la stessa andrà inoltrata al cd "gestore di riserva" individuato dalla società nelle forme di cui ai precedenti paragrafi.

Il gestore di riserva procederà alla gestione della segnalazione in conformità al successivo paragrafo 6, informandone, qualora necessario, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

6. Processo di gestione delle segnalazioni

Il processo di gestione delle segnalazioni si suddivide nelle seguenti fasi, dettagliate nei paragrafi successivi:

- ricezione e analisi preliminare di ammissibilità delle segnalazioni;
- esame e valutazione di fondatezza delle Segnalazioni;
- report di segnalazione all'organo decisionale;
- compilazione del registro delle segnalazioni.

6.1. Ricezione e analisi preliminare di ammissibilità delle segnalazioni

Ricevuta la segnalazione, il Segnalante è informato dall'OGS - tramite la Piattaforma o in altra modalità tracciabile - della ricezione della Segnalazione, entro sette giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa, nonché della possibilità di essere ricontattato per acquisire eventuali elementi utili alla fase istruttoria.

In fase di analisi preliminare della segnalazione, l'OGS valuta in prima battuta se la stessa presenta le caratteristiche per poter essere qualificata come Segnalazione gestibile ai sensi della normativa whistleblowing e della presente Procedura; in particolare, l'OGS valuta che la stessa:

- sia anonima o nominativa e, nel primo caso:
 - o abbia attinenza con il contesto aziendale/lavorativo, ovvero, nel secondo caso:
 - o sia effettuata da un soggetto rientrante tra quelli abilitati ad effettuare segnalazioni in base al par. 3;
- sia relativa a comportamenti, atti od omissioni che possano costituire una violazione ai sensi del par. 4, valutando anche la natura non personale della segnalazione e l'attinenza con la finalità di tutela dell'integrità dell'Azienda.

In assenza di uno degli elementi di cui sopra, la segnalazione è da considerarsi non rientrante nel perimetro di applicazione della Procedura e deve essere archiviata per inammissibilità in base ai parametri di legge, con relativa comunicazione al segnalante. Tuttavia, qualora l'OGS valuti che il fatto riportato pur non essendo trattabile ai fini della normativa *whistleblowing* abbia comunque rilevanza ad altri fini per la Società, la segnalazione è trasmessa, accompagnata da una breve nota esplicativa, alla funzione competente – dandone contestuale notizia al segnalante – affinché venga trattata sulla base di altre normative di riferimento.

Qualora, invece, la Segnalazione rientri tra quelle gestibili in base alla normativa di settore ed alla presente Procedura, l'OGS procede con le attività riportate nei paragrafi successivi.

6.2. Esame e valutazione di fondatezza delle Segnalazioni

Superato il vaglio di ammissibilità soggettiva ed oggettiva in conformità al paragrafo precedente, l'OGS valuta, in primo luogo, se la Segnalazione sia sufficientemente circostanziata per poter avviare i dovuti approfondimenti; in caso negativo, richiede tempestivamente al Segnalante di fornire le informazioni integrative ritenute necessarie.

Qualora, entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla richiesta, tali informazioni integrative non vengano fornite o vengano fornite in maniera non esaustiva e/o comunque non sufficiente per una compiuta valutazione della Segnalazione stessa, l'OGS procede all'archiviazione, dandone pronta informativa al Segnalante, entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della Segnalazione ovvero dalla ricezione delle eventuali informazioni integrative.

Qualora, anche a seguito delle ulteriori informazioni ricevute dal Segnalante, la Segnalazione appaia non palesemente infondata, l'OGS prende in carico la Segnalazione e avvia la fase istruttoria in merito alla sua fondatezza.

In particolare, l'OGS in fase di istruttoria, nell'esaminare i fatti narrati dal segnalante e nel rispetto degli obblighi di legge inerenti le modalità di accertamento dei fatti, ha facoltà di:

- a) acquisire documentazione rilevante dal segnalante o da terzi;
- b) acquisire informazioni da altri dipendenti o dalle persone indicate dal segnalante come informate sui fatti, ovvero dal medesimo segnalato;

-
- c) convocare e chiedere audizioni al segnalante o ai suoi superiori gerarchici, responsabili di funzione, dirigenti ecc.

L'OGS si avvale, qualora lo ritenga opportuno, del supporto di altre funzioni aziendali per lo svolgimento delle dovute verifiche anche presso le strutture aziendali interessate o le persone coinvolte, sempre nel rispetto delle misure di riservatezza di cui al par. 8.1.

L'OGS non è tenuto ad informare il/i segnalato/i delle segnalazioni ricevute che lo/i riguardano/i ma ne ha facoltà e, in tal caso, può chiedere al/i segnalato/i se intende/ono rilasciare dichiarazioni. In ogni caso, il/i segnalato/i deve/ono essere sentito/i su sua/loro richiesta in tal senso, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti, per il tramite del canale informatico previsto e sempre nel rispetto delle misure di riservatezza di cui al par. 8.11. Nelle interlocuzioni col segnalato, l'OGS non rivela l'identità del segnalante ad eccezione dei casi previsti al successivo par. 8.2.

Una volta conclusa la fase istruttoria e raccolti tutti gli elementi utili alla valutazione della Segnalazione, l'OGS, sentito l'OdV (qualora la Segnalazione abbia ad oggetto Violazioni del MOG 231) ovvero il Collegio Sindacale (qualora la Segnalazione abbia ad oggetto Violazioni estranee al MOG 231), redige una nota esplicativa delle analisi svolte e delle risultanze emerse (cd report di segnalazione), con evidenza del proprio giudizio di fondatezza o infondatezza della segnalazione e delle relative motivazioni.

6.2.1 Giudizio di infondatezza della segnalazione da parte dell'OGS

All'esito della fase istruttoria, qualora la Segnalazione, in ragione degli approfondimenti effettuati, appaia infondata nel merito, l'OGS formula proposta motivata di archiviazione, della quale viene data informativa all'organo direttivo della Società che ha facoltà di opporsi all'archiviazione e convocare l'OGS per una ulteriore valutazione congiunta della segnalazione. Dell'avvenuta archiviazione o del supplemento di indagine a seguito di opposizione da parte dell'Organo direttivo è data informativa al Segnalante nei termini di legge (tre mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione). Ove l'approfondimento disposto su richiesta dell'Organo direttivo richieda tempi superiori ai 3 mesi, l'OGS può fornire un riscontro interlocutorio al segnalante, rinviando quello definitivo all'esito del supplemento investigativo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'OGS dispone l'archiviazione nel merito della segnalazione nelle seguenti ipotesi:

- a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal D.lgs. 24/2023 (cfr. par. 4);
- b) contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti;
- c) segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente, tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- d) produzione di sola documentazione in assenza di segnalazione di condotte illecite;
- e) sussistenza di violazioni di lieve entità ⁴.

⁴ Per violazioni di lieve entità si intendono tutte quelle infrazioni caratterizzate da una "limitata gravità della violazione e/o della esigua rilevanza degli interessi coinvolti": tra esse rientrano, inoltre, tutte quelle segnalazioni dalle quali può evincersi che, per le modalità della condotta denunciata e/o per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa arrecata all'integrità dell'Ente sia di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

6.2.2 Giudizio di fondatezza della segnalazione da parte dell'OGS.

Qualora, invece, la Segnalazione, a seguito degli approfondimenti effettuati, appaia ragionevolmente fondata – in termini di verosimile/probabile sussistenza (ancorchè non sicura nè oggettivamente provata) del fatto illecito segnalato – l'OGS trasmette il report, corredato dalle proprie valutazioni, all'Organo Decisionale competente e ne informa il Segnalante.

6.3. Registro delle Segnalazioni

L' OGS tiene un registro di tutte le segnalazioni pervenute (comprese quelle anonime) e della relativa gestione, curando la conservazione delle stesse e di tutta la documentazione a corredo in appositi archivi cartacei/ informatici, nel rispetto delle misure di riservatezza di cui al par. 8.1.

L'OGS cura l'archiviazione di tutta la documentazione a supporto della segnalazione ricevuta. I dati personali relativi alle segnalazioni vengono conservati e mantenuti per il periodo necessario al completamento della verifica dei fatti esposti nella segnalazione e per successivi 5 anni decorrenti dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, salvo eventuali procedimenti scaturenti dalla gestione della segnalazione (disciplinari, penali, contabili) nei confronti del segnalato o del segnalante (dichiarazioni in mala fede, false o diffamatorie). In tal caso, saranno conservati per tutta la durata del procedimento e fino allo spirare dei termini di impugnazione del relativo provvedimento. Al termine di detto periodo i dati sono cancellati oppure anonimizzati in modo irreversibile e conservati ai soli fini statistici.

7. Adozione di provvedimenti decisionali

I compiti dell'OGS cessano con il report ufficiale contenente il proprio giudizio di fondatezza o infondatezza della segnalazione all'organo decisionale.

L'Organo Decisionale competente, ricevuto il report dell'OGS, decide le opportune azioni da intraprendere sulla base del quadro normativo interno ed esterno vigente, salvo ritenga necessari ulteriori approfondimenti, nel qual caso ne richiede l'espletamento all' OGS o ad altre funzioni di supporto, a seconda dei casi di cui ai paragrafi precedenti.

Di conseguenza, a titolo esemplificativo e non esaustivo, compete all'Organo Decisionale:

- decidere se disporre ulteriori approfondimenti di tipo investigativo;
- attivare direttamente un procedimento disciplinare;
- rivolgersi alle Autorità competenti.

Nel caso in cui la Segnalazione costituisca presupposto per l'eventuale avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalato, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione (e non anche su risultanze degli accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, effettuati dalla Società anche a seguito della stessa) e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del Segnalato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del Segnalante alla rivelazione della sua identità.

Nel caso in cui il Segnalante sia corresponsabile delle violazioni è prevista una modulazione delle misure disciplinari che dovessero essere comminate nei suoi confronti, tenuto conto del contributo da questi fornito alla scoperta o alla prevenzione di violazioni e compatibilmente con la disciplina applicabile.

L'Organo Decisionale informa il OGS delle azioni intraprese a seguito del report trasmessogli, compresa la notizia dell'eventuale archiviazione del procedimento.

8. Misure a tutela del Segnalante e del Segnalato

8.1. Riservatezza

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Nell'intero processo di gestione delle Segnalazioni, dalla fase di ricezione a quella istruttoria e conclusiva, è assicurata la massima riservatezza sull'identità del Segnalante e del Segnalato nonché sul contenuto della Segnalazione e sulla relativa documentazione.

L'OGS e ogni altro soggetto coinvolto nella Procedura hanno l'obbligo di garantire che le informazioni ricevute siano mantenute strettamente riservate e che l'identità del Segnalante non sia rivelata se non in presenza di determinate condizioni, precisate nel par. 8.2.

L'utilizzo del Portale di cui al par. 5.1 permette:

- già al momento della ricezione, di criptare gli elementi legati alla Segnalazione, nonché i dati identificativi del Segnalante;
- di mantenere tutte le Segnalazioni e la documentazione ad esse relativa in un "ambiente protetto" accessibile solo all'OGS;
- di evitare comunicazioni o circolazione di documenti al di fuori di tale ambiente, nei casi in cui non sia strettamente necessario alla gestione della Segnalazione.

Le abilitazioni alla Piattaforma ai fini della gestione delle Segnalazioni sono definite secondo criteri che garantiscono l'accesso ad un numero di utenti limitato a quanti strettamente necessari per l'efficace gestione del processo. La decrittazione dell'identità del Segnalante può avvenire solo previa autorizzazione dell'OGS, e in presenza delle condizioni precisate nel par. 8.2.

Devono essere osservate inoltre le seguenti misure:

- eventuali documenti cartacei o elettronici contenenti informazioni oggetto di Segnalazione sono identificati attraverso la dicitura "Riservato" e non devono mai essere lasciati incustoditi; la loro conservazione avviene in locali ad accesso fisico controllato ovvero in archivi appositi, protetti da adeguati sistemi di sicurezza;
- quando la trasmissione/archiviazione delle informazioni oggetto di Segnalazione avviene mediante *files* elettronici, questi devono essere, ove possibile, protetti da apposite *password*;
- la stampa o la copia dei documenti va effettuata solo se strettamente necessaria e comunque in ambienti protetti, evitando di lanciare stampe o lasciare incustodite le copie presso stampanti e fotocopiatrici poste in corridoi o in altri luoghi non presidiati;
- chiunque abbia contezza che le informazioni oggetto di Segnalazione siano entrate in possesso di soggetti non coinvolti nel processo di gestione delle Segnalazioni, segnala tale circostanza al OGS.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, secondo le indicazioni del Regolamento Aziendale di Disciplina vigente o del Sistema Disciplinare di cui al MOG 231 adottato dalla Società e fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

8.2. Casi in cui l'identità del Segnalante può essere rivelata e informativa al Segnalato

Al di fuori dei casi espressamente previsti dalla normativa vigente⁵, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non può essere rivelata senza il suo consenso espresso a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi della Normativa Privacy.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, in particolare, non viene fornita alcuna informativa al Segnalato circa la Segnalazione a suo carico e tantomeno circa l'identità del Segnalante:

- sia nel caso in cui venga avviato il procedimento disciplinare verso il Segnalato;
- sia nel caso in cui la Segnalazione venga archiviata.

Come indicato nel precedente par. 7, inoltre, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione (e non anche su risultanze degli accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, effettuati dalla Società anche a seguito della stessa), questa sarà utilizzabile solo in presenza del consenso del Segnalante alla rivelazione della sua identità. In tale caso, l'identità del Segnalante può essere comunicata al Segnalato se sia indispensabile per la difesa di quest'ultimo. In tal caso il OGS avvisa il Segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

8.3. Divieto di Ritorsione

I Segnalanti non possono subire alcuna ritorsione, in conseguenza della segnalazione eseguita.

Il licenziamento, il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 del Codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria nei confronti del Segnalante⁶ sono nulli ove adottati per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione⁷. La presentazione di una Segnalazione non costituisce, di per sé, violazione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale tra il Segnalante e la Società interessata.

Resta inteso che qualora venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o calunnia o la sua responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave, allo stesso potrà essere irrogata una sanzione disciplinare.

Le misure di protezione di cui sopra, si applicano anche agli Altri Soggetti meritevoli di protezione.

Le persone che ritengono di aver subito una Ritorsione possono agire nei modi e nelle forme previsti dall'art. 19 del Decreto *whistleblowing*⁸.

8.4. Tutela del Segnalato

Il Segnalato è tutelato (i) da ripercussioni negative derivanti dalla Segnalazione, nel caso in cui dal processo di gestione della Segnalazione non emergano elementi che giustificano l'adozione di provvedimenti nei suoi confronti nonché (ii) da possibili effetti negativi diversi da quelli previsti dagli eventuali provvedimenti adottati.

⁵ La legge prevede la conoscibilità dell'identità del Segnalante quando essa risulti assolutamente necessaria per la difesa del Segnalato.

⁶ Ai sensi dell'art. 17 co. 4 del Decreto *whistleblowing*, costituiscono Ritorsioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sospensioni, trasferimenti, retrocessioni di grado o mancate promozioni, mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine, mancata conversione di un contratto di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione, annullamento di ferie o permessi, valutazioni o referenze negative, conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

⁷ In caso di controversie è onere del datore di lavoro dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla Segnalazione stessa.

⁸ L'Art. 19 del Decreto *whistleblowing* prevede la possibilità di comunicare all'ANAC eventuali ritorsioni. In tal caso, l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

9. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi della Normativa Privacy in vigore⁹, il Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti nella gestione delle Segnalazioni è la società Romeo Alberghi s.r.l.. Il portale utilizzato per le segnalazioni contiene l'informativa per i Segnalanti sul trattamento dei dati personali finalizzato alla ricezione e gestione della Segnalazione, resa disponibile, unitamente alla Procedura.

Quando il Segnalante effettua la Segnalazione – sia attraverso la Piattaforma sia mediante incontro diretto – deve confermare di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali.

I dati personali non rilevanti ai fini della gestione della Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono immediatamente cancellati.

10. Diffusione e pubblicazione del documento

Al fine di incentivare l'uso del sistema interno di segnalazione e di favorire la diffusione di una cultura della legalità, la presente Procedura:

- è pubblicata dalla Società in una o più sezioni dedicate¹⁰ del sito internet;
- è messa a disposizione di tutto il Personale in organico in forma di circolare da veicolare tramite gli appositi canali di comunicazione interna.

11. Reporting

Gli Organi Direttivi della Società ricevono annualmente dall'OGS una relazione sul corretto funzionamento del sistema interno di segnalazione (la "**Relazione**"), contenente le informazioni aggregate e anonimizzate sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle Segnalazioni ricevute.

12. Segnalazioni esterne e Divulgazione pubblica

Il Segnalante può presentare all'ANAC una Segnalazione esterna se, al momento della presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- nel contesto lavorativo non è prevista l'attivazione del canale interno come obbligatoria o, se previsto, non è stato attivato o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto *whistleblowing*;
- ha già effettuato una Segnalazione interna ai sensi della presente Procedura e la stessa non ha avuto seguito;
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa possa determinare il rischio di Ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Tali Segnalazioni esterne possono essere effettuate tramite i canali istituiti ai sensi dell'art. 7 del Decreto *whistleblowing*, secondo le modalità indicate sul sito dell'ANAC¹¹ o delle Autorità competenti dello Stato di nazionalità del segnalante.

⁹ Cfr. art. 4, par. 1, punto 7 del GDPR.

¹⁰ Facilmente raggiungibili e la cui denominazione contenga il termine "*whistleblowing*".

¹¹ <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

Le Autorità Competenti ed i canali di segnalazione esterna sono disciplinati dalle singole legislazioni locali in materia. I canali di segnalazione esterna attivi e noti alla data di emissione della presente procedura sono riportati *infra*, in Allegato 1.

Il Segnalante che effettua una Divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal Decreto *whistleblowing* se, al momento della stessa, ricorre una delle seguenti condizioni:

- ha previamente effettuato una Segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Allegato 1 Canali di segnalazione esterna in ambito UE

Per ogni Stato Membro UE, la seguente tabella riporta l'Autorità Competente per la gestione delle segnalazioni esterne e il link a:

- il canale esterno per le segnalazioni (ove disponibile),
- la legge di recepimento (ove non trovata l'autorità o il suo sito o il canale).

| Nazione | Autorità di riferimento | Canale di segnalazione esterno |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Austria | Ufficio federale per la prevenzione e la lotta alla corruzione | https://www.bak.gv.at/601/ |
| Belgio | <ul style="list-style-type: none"> – Autorità competenti designate dal Re, con decreto deliberato in Consiglio dei Ministri – i Mediatori federali | Secondo quanto disposto dalla legge nazionale disponibile al link http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2022/11/28/2022042980/justel#LNK0012 |
| Bulgaria | Commissione per la protezione dei dati personali | https://www.cpdp.bg/?p=rubric&aid=67 |
| Cipro | Autorità competenti | Secondo quanto disposto dalla legge nazionale disponibile al link https://www.dataguidance.com/sites/default/files/2022_1_006.pdf |
| Croazia | Ombudsman | https://www.ombudsman.hr/en/whistleblowers-key-information |
| Danimarca | <ol style="list-style-type: none"> 1. l'Autorità danese per la protezione dei dati personali 2. l'Autorità di vigilanza finanziaria danese 3. l'Autorità danese per le imprese 4. l'Autorità norvegese per l'ambiente di lavoro 5. l'Agenzia per la protezione dell'ambiente 6. il Ministero della giustizia (presso il Servizio Informazioni di Polizia) 7. il Ministero della difesa (presso il servizio di intelligence della difesa) | Rispettivamente: <ol style="list-style-type: none"> 8. https://whistleblower.dk/english 9. https://www.finanstilsynet.dk/whistleblower 10. https://erhvervsstyrelsen.dk/whistleblowerordning 11. https://offshore.at.dk/whistleblower/ 12. https://mst.dk/service/kontakt/whistleblowerordning/ 13. https://www.justitsministeriet.dk/ministeriet/whistleblowerordning/pet/ 14. https://www.fmn.dk/da/om-os/fe-whistleblowerordning/ |

| | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estonia | / | Alla data di pubblicazione della presente procedura, la Direttiva non è ancora stata recepita |
| Finlandia | Ufficio del Cancelliere di giustizia | https://oikeuskansleri.fi/ilmoittajansuojelu |
| Francia | <ul style="list-style-type: none"> – Autorità Competente tra quelle designate dal decreto del Consiglio di Stato – al Difensore dei Diritti, che lo indirizza all'autorità o alle autorità competenti | <p>Secondo quanto disposto dalla legge nazionale disponibile al link https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045388745</p> <p>Il Difensore dei Diritti è contattabile al seguente sito: https://formulaire.defenseurdesdroits.fr/code/afficher.php?ETAPE=accueil_2016</p> |
| Germania | Ufficio federale di giustizia (BfJ) | https://www.bundesjustizamt.de/DE/Home/Home_node.html |
| Grecia | Autorità nazionale per la trasparenza | https://aead.gr/ |
| Irlanda | Ufficio del Commissario per le Divulgazioni Protette | https://www.ombudsman.ie/index.xml?&Language=ga |
| Italia | Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) | https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing; |
| Lettonia | <ul style="list-style-type: none"> – Amministrazione statale – Cancelleria di Stato | <ul style="list-style-type: none"> – https://latvija.gov.lv – https://www.trauksmescelejs.lv/ |
| Lituania | Ufficio del Procuratore della Repubblica di Lituania | https://prokuraturos.lt/lt/aktualu-pranesejams/5954 |
| Lussemburgo | Autorità competenti | Secondo quanto disposto dal Capitolo 4 dalla legge nazionale disponibile al link https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2023/05/16/a232/jo#chapter_3 |
| Malta | Ufficio segnalazioni delle Autorità competenti | Secondo quanto disposto dalla legge nazionale disponibile al link https://legislation.mt/eli/cap/527/eng/pdf |
| Paesi Bassi | Autorità competenti | Come indicate nel Capitolo 1a. della legge nazionale disponibile al link https://www.wetbeschermingklokkenluiders.nl/wetstraject/wetstekst |
| Polonia | / | Alla data di pubblicazione della presente procedura, la Direttiva non è ancora stata recepita |
| Portogallo | Autorità competenti | Come indicate all'articolo 12 delle legge nazionale disponibile al link https://dre.pt/dre/detalhe/lei/93-2021-176147929 |
| Repubblica Ceca | Ministero di Giustizia | https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/ |
| Romania | <ul style="list-style-type: none"> – le autorità competenti al ricevimento e gestione delle violazioni di legge – l'Agenzia Nazionale per l'Integrità – altre autorità alle quali l'Agenzia invia le | <p>Secondo quanto previsto dalla legge nazionale disponibile al link https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/262872</p> <p>Il canale dell'Agenzia Nazionale per l'Integrità è disponibile al link https://avertizori.integritate.eu/</p> |

| | segnalazioni | |
|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Slovacchia | Ufficio per la protezione degli informatori | Secondo quanto previsto dalla legge nazionale disponibile al link https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/54/ |
| Slovenia | Autorità competenti | Come indicate all'articolo 14 della legge disponibile al link https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-0301/zakon-o-zasciti-prijaviteljev-zzpri |
| Spagna | Autorità Indipendente per la Protezione dei Segnalanti | Secondo quanto previsto dalla legge nazionale disponibile al link https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-4513 |
| Svezia | Autorità competenti nominate dal Governo | L'elenco delle autorità competenti è disponibile al link: https://www.av.se/om-oss/visselblasarlagen/extern-rapporteringskanal/lista-over-myndigheter-med-ansvar-enligt-ansvarsomrade-enligt-forordning-2021949/ |
| Ungheria | Autorità competenti | Secondo quanto disposto dalla legge nazionale disponibile al link https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/6bbe329db1ee2d1c621b47a3e099084503a9e560/megtekintes |

Legislazioni nazionali di recepimento della c.d. Direttiva Whistleblowing

| Nazione | Recepimento della Direttiva Whistleblowing |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Austria | https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2023_I_6/BGBLA_2023_I_6.pdfsig |
| Belgio | http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2022/11/28/2022042980/justel#LNK0012 |
| Bulgaria | https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6784 |
| Cipro | https://www.dataguidance.com/sites/default/files/2022_1_006.pdf |
| Croazia | https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_04_46_572.html |
| Danimarca | https://www.folketingstidende.dk/samling/20201/lovforslag/L213/20201_L213_som_vedtaget.pdf |
| Estonia | Alla data di pubblicazione della presente procedura, la Direttiva non è ancora stata recepita |
| Finlandia | https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2022/20221171 |
| Francia | https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045388745 |
| Germania | https://www.gesetze-im-internet.de/hinschg/BJNR08C0B0023.html |
| Grecia | https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/nomos-4990-2022 |
| Irlanda | https://www.irishstatutebook.ie/eli/2022/act/27/enacted/en/index.html |
| Italia | https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/15/23G00032/sq |

| | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lettonia | https://likumi.lv/ta/id/329680-trauksmes-celsanas-likums |
| Lituania | https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/bb9a85607be711eb9fc9c3970976dfa1?jfwid=-a3k5cky91 |
| Lussemburgo | https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2023/05/16/a232/jo#intituleAct |
| Malta | https://legislation.mt/eli/cap/527/eng/pdf |
| Paesi Bassi | https://www.wetbeschermingklokkenluiders.nl/wetstraject/wetstekst |
| Polonia | Alla data di pubblicazione della presente procedura, la Direttiva non è ancora stata recepita |
| Portogallo | https://dre.pt/dre/detalhe/lei/93-2021-176147929 |
| Repubblica Ceca | https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=227907 |
| Romania | https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/262872 |
| Slovacchia | https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/54/ |
| Slovenia | https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-0301/zakon-o-zasciti-prijaviteljev-zzpri |
| Spagna | https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-4513 |
| Svezia | https://data.riksdagen.se/fil/579EB8AD-7901-4202-BE2E-9F33ECB10347 |
| Ungheria | https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/6bbe329db1ee2d1c621b47a3e099084503a9e560/megtekintes |